COPPA ITALIA GT4
ACI ESPORT
2026

VERBALE UNICO DEL
COLLEGIO DEI COMMISSARI
SPORTIVI

DOCUMENTO N. 2.1.31

Alle ore 20:30 del giorno 8 ottobre 2026, sul canale Discord dell'Organizzatore, nella sala Race Direction, si riuniscono per la prima riunione i Commissari Sportivi della manifestazione.

Sono presenti i signori:

Stefano Bruzzone	CSe	Commissario Sportivo ESport
Cristiano Borio	CSe	Commissario Sportivo ESport
Ivan Falcone	CSe	Commissario Sportivo ESport

Sono inoltre presenti i signori:

Pasquale Genchi	Assistente
Paolo Bassi	Assistente

1. Presentazione dei componenti del collegio, costituzione e verifica licenze

Viene nominato Presidente del Collegio il sig. Stefano Bruzzone il quale porge il suo saluto.

2. Verifica licenze

Il presidente del Collegio procede alla verifica delle licenze e risultano in corso di validità.

3. Esame della documentazione relativa alla gara e al RPG

Il Collegio prende visione della documentazione amministrativa e sportiva inerente alla gara e del Regolamento Particolare di Gara.

4. Esame ed approvazione di eventuali circolari informative

Viene prodotta circolare informativa briefing.

5. Eventuali disposizioni per le verifiche ante-gara

Non vi sono disposizioni particolari.

6. Elenco delle decisioni prese durante la manifestazione

N.DEC	SESSIONE	DECISIONE	VETTURA N.
1	QUALIFY	WARNING	86
2	QUALIFY	NFA	86
3	QUALIFY	WARNING	144
4	QUALIFY	WARNING	15
5	QUALIFY	WARNING	6
6	RACE	10 SEC	17

7	RACE	NFA	75
8	RACE	NFA	124
9	RACE	DRIVE THROUGH	305
10	RACE	DRIVE THROUGH	20
11	RACE	NFA	56
12	RACE	NFA	230
13	RACE	5 SEC	20
14	RACE	NFA	210
15	RACE	WARNING	112
16	RACE	15 SEC	224
17	RACE	10 SEC	10
18	RACE	NFA	305
19	RACE	5 SEC	230
20	RACE	WARNING	124
21	RACE	NFA	15
22	RACE	5 SEC	992
23	RACE	10 SEC	10
24	RACE	WARNING	3
25	RACE	NFA	6
26	RACE	10 SEC	31
27	RACE	RESPINTA	121
28	RACE	RESPINTA	10
29	RACE	RESPINTA	210
30	RACE	RESPINTA	31

7. Chiusura della manifestazione

Il giorno 9 Ottobre 2026 alle ore 00:05, non avendo altro da discutere, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi, dichiara conclusa la manifestazione.

I COMMISSARI SPORTIVI

COPPA ITALIA GT4
ACI ESPORT
2026

VERBALE UNICO DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI

Componente	**Presidente**	**Componente**
CSe Stefano Bruzzone	CSe Cristiano Borio	CSe Ivan Falcone
Tessera ESport n. 476020	Tessera ESport n. 497602	Tessera ESport n. 516505

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.1

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 21:34
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.1

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 86 Pazienti Simone (Licenza 504555)
A: Concorrente Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 86 Pazienti Simone (Licenza 504555)
Concorrente: Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
Sessione: QUALIFY
Ora del Replay: —
Giro: —

FATTO

Il conduttore della vettura 86 utilizzava la chat di vocale nonostante il divieto disposto dal regolamento della serie.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. b) RDS - MANCATO RISPETTO SEGNALAZIONI UFFICIALI DI GARA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 86 la penalità del richiamo (Warning).

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e
hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 21:34 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.2

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 21:43
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.2

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 86 Pazienti Simone (Licenza 504555)
A: Concorrente Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 86 Pazienti Simone (Licenza 504555)
Concorrente: Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
Sessione: QUALIFY
Ora del Replay: 05:16
Giro: —

FATTO

Il conduttore della vettura 86 urta posteriormente la vettura 62. L'analisi della dinamica non evidenza con chiarezza se vi sia stato un rallentamento eccessivo o un frenata anticipata della vettura n. 62. Nessuna decisione.

NORME VIOLATE

CONTATTO DI GARA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

Non luogo a procedere (NFA).

MOTIVAZIONE

I Commissari Sportivi ritengono non vi siano i presupposti per procedere ad alcuna decisione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 21:43 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.3

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 21:37
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.3

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 144 Fara Pietro (Licenza 528725)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 144 Fara Pietro (Licenza 528725)
Concorrente: —
Sessione: QUALIFY
Ora del Replay: —
Giro: —

FATTO

In approccio di curva 10, il conduttore della vettura 144, in out lap non agevolava il transito della vettura n. 12 che si trovava nel suo giro cronometrato.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - MANOVRA PERICOLOSA O IRREGOLARE

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 144 la penalità del richiamo (Warning).

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 21:37 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.4

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 21:38
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.4

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 15 Sirsi Samuele (Licenza 523143)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 15 Sirsi Samuele (Licenza 523143)
Concorrente: —
Sessione: QUALIFY
Ora del Replay: —
Giro: —

FATTO

In curva 10, il conduttore della vettura 15, in out lap, non agevolava il transito della vettura n. 12 che si trovava nel suo giro cronometrato.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - MANOVRA PERICOLOSA O IRREGOLARE

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 15 la penalità del richiamo (Warning).

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e
hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 21:38 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.5

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 21:39
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.5

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 6 Buccolieri Samuele (Licenza 529883)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 6 Buccolieri Samuele (Licenza 529883)
Concorrente: —
Sessione: QUALIFY
Ora del Replay: —
Giro: —

FATTO

In curva 10, il conduttore della vettura 6, in out lap, non agevolava il transito della vettura n. 12 che si trovava nel suo giro cronometrato.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - MANOVRA PERICOLOSA O IRREGOLARE

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 6 la penalità del richiamo (Warning).

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e
hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 21:39 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.6

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:04
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.6

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 17 Cuzzucoli Christian (Licenza 529287)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 17 Cuzzucoli Christian (Licenza 529287)
Concorrente: —
Sessione: RACE
Ora del Replay: 05:49
Giro: 1

FATTO

In curva 5, la vettura 17 urta posteriormente la vettura 31, causando contatto a catena che coinvolge la vettura 230, causando danno sportivo consistente nella perdita di più posizioni.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 17 la penalità di 10 secondi da aggiungersi al tempo finale di gara.

PUNTI PATENTE DECURTATI

2

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e
hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:04 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.7

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:14
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.7

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 75 Urso Giuseppe (Licenza 487577)
A: Concorrente DC Racing (Licenza 528737)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 75 Urso Giuseppe (Licenza 487577)
Concorrente: DC Racing (Licenza 528737)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 05:11
Giro: 1

FATTO

In curva 1, la vettura 75 e la vettura 3 vanno al contato, senza che vi sia responsabilità prominente da parte di uno due due conduttori. Nessuna decisione.

NORME VIOLATE

CONTATTO DI GARA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

Non luogo a procedere (NFA).

MOTIVAZIONE

I Commissari Sportivi ritengono non vi siano i presupposti per procedere ad alcuna decisione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:14 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.8

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:16
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.8

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 124 Diomede Vito (Licenza 528679)
A: Concorrente Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 124 Diomede Vito (Licenza 528679)
Concorrente: Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 05:19
Giro: 1

FATTO

Le vetture 124 e 20 vanno al contatto, ma non si registra alcun danno sportivo.

NORME VIOLATE

CONTATTO DI GARA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

Non luogo a procedere (NFA).

MOTIVAZIONE

I Commissari Sportivi ritengono non vi siano i presupposti per procedere ad alcuna decisione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:16 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.9

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:01
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.9

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 305 Giordano Alfonso (Licenza 528178)
A: Concorrente Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 305 Giordano Alfonso (Licenza 528178)
Concorrente: Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 05:49
Giro: 1

FATTO

In approccio di curva 5, la vettra 305 mancando completamente il punto di frenata, provoca notevole pericolo e urta la vettura 230 accentuandone lo spostamento, giacchè questa coinvolta in un precedente contatto, e causando ulteriore danno sportivo.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - MANOVRA PERICOLOSA O IRREGOLARE, ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 305 la penalità del Drive Through.

PUNTI PATENTE DECURTATI

4

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e
hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:01 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.10

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:20
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.10

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 20 Amadio Federico (Licenza 521737)
A: Concorrente DSC Vallelunga (Licenza 488799)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 20 Amadio Federico (Licenza 521737)
Concorrente: DSC Vallelunga (Licenza 488799)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 06:02
Giro: 1

FATTO

La vettura n. 20, cambia direzione spostandosi a detra in presenza di un vettura più lenta davanti a lui, la 124, senza però prestare attenzione alla vettura 56 che si trovava già in precedente affiancamento. la manovra causava contatto e coinvolgeva anche anche le vetture 15, 6, 992 e la stessa 124 che non possono evitare il contatto.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. i) RDS - CAMBIO DIREZIONE IRREGOLARE, ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 20 la penalità del Drive Through.

PUNTI PATENTE DECURTATI

4

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e
hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:20 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.11

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:31
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.11

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 56 Morabito Marco (Licenza 528501)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 56 Morabito Marco (Licenza 528501)
Concorrente: —
Sessione: RACE
Ora del Replay: 06:53
Giro: 1

FATTO

Le vetture 56 e 230 vanno al contatto, ma non si registra danno sportivo. Nessuna decisione.

NORME VIOLATE

CONTATTO DI GARA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

Non luogo a procedere (NFA).

MOTIVAZIONE

I Commissari Sportivi ritengono non vi siano i presupposti per procedere ad alcuna decisione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:31 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.12

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:32
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.12

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 230 Achilli Luca (Licenza 520493)
A: Concorrente NRG DSC Piacenza (Licenza 488799)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 230 Achilli Luca (Licenza 520493)
Concorrente: NRG DSC Piacenza (Licenza 488799)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 08:47
Giro: 3

FATTO

In curva 1 la vettura 230 e la vettura 112 vanno al contatto, ma non si registra danno sportivo. Nessuna decisione.

NORME VIOLATE

CONTATTO DI GARA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

Non luogo a procedere (NFA).

MOTIVAZIONE

I Commissari Sportivi ritengono non vi siano i presupposti per procedere ad alcuna decisione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:32 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.13

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:34
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.13

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 20 Amadio Federico (Licenza 521737)
A: Concorrente DSC Vallelunga (Licenza 488799)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 20 Amadio Federico (Licenza 521737)
Concorrente: DSC Vallelunga (Licenza 488799)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 10:10
Giro: 3

FATTO

In curva 10, nonostante non avesse sufficiente affiancamento, la vettura 20 urta latero posteriormente la vettura 230 provocando danno sportivo consistente nella perdita di posizione.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 20 la penalità di 5 secondi da aggiungersi al tempo finale di gara.

PUNTI PATENTE DECURTATI

2

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:34 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.14

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:36
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.14

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 210 Romano Leandro (Licenza 529248)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 210 Romano Leandro (Licenza 529248)
Concorrente: —
Sessione: RACE
Ora del Replay: 10:14
Giro: 4

FATTO

In curva 1 la vettura 210 e la vettura 7 vanno al contatto laterale, ma non si registra danno sportivo. Nessuna decisione.

NORME VIOLATE

CONTATTO DI GARA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

Non luogo a procedere (NFA).

MOTIVAZIONE

I Commissari Sportivi ritengono non vi siano i presupposti per procedere ad alcuna decisione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:36 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.15

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:43
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.15

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 112 Ferramosca Giacomo (Licenza 460317)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 112 Ferramosca Giacomo (Licenza 460317)
Concorrente: —
Sessione: RACE
Ora del Replay: 12:06
Giro: 5

FATTO

La vettura 112, nonostante l'affiancamento preesistente della vettura 15 effettua spostamento verso sinistra influendo con la traiettoria dell'avversario e causando minimo danno sportivo

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 112 la penalità del richiamo (Warning).

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:43 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.16

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:46
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.16

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 224 Mangione Lorenzo (Licenza 512928)
A: Concorrente Mangione Pierluigi (Licenza 512927)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 224 Mangione Lorenzo (Licenza 512928)
Concorrente: Mangione Pierluigi (Licenza 512927)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 14:40
Giro: 6

FATTO

la vettura 224, in sorpasso in curva 10, nonostante non avesse sufficiente affiancamento, urta laterlaemnte la vettura 121 causando danno sportivo consistente nella perdita di più posizioni.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 224 la penalità di 15 secondi da aggiungersi al tempo finale di gara.

PUNTI PATENTE DECURTATI

3

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:46 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.17

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:51
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.17

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 10 Paoletti Rocco (Licenza 529335)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 10 Paoletti Rocco (Licenza 529335)
Concorrente: —
Sessione: RACE
Ora del Replay: 21:39
Giro: 10

FATTO

La vettura 10, nonostante non avesse sufficiente affiancamento in frenata, tentando il sorpasso in curva 8, urtava la vettura 305 provocando danno sportivo consistente nelal perdita di più posizioni.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 10 la penalità di 10 secondi da aggiungersi al tempo finale di gara.

PUNTI PATENTE DECURTATI

2

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e
hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:51 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.18

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:57
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.18

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 305 Giordano Alfonso (Licenza 528178)
A: Concorrente Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 305 Giordano Alfonso (Licenza 528178)
Concorrente: Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 24:25
Giro: 12

FATTO

In approccio di curca 5 la vettura 305 e la vettura 6 vanno al contatto laterale. Si considera che lo spostamento verso destra della vettura 6 che riduceva in frenata lo spazio e la perdita di aderenza delal vettura 305 concorrando nella dinamica. Non essendoci responsabilità preponderante, si decide per NFA.

NORME VIOLATE

CONTATTO DI GARA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

Non luogo a procedere (NFA).

MOTIVAZIONE

I Commissari Sportivi ritengono non vi siano i presupposti per procedere ad alcuna decisione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:57 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.19

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:59
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.19

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 230 Achilli Luca (Licenza 520493)
A: Concorrente NRG DSC Piacenza (Licenza 488799)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 230 Achilli Luca (Licenza 520493)
Concorrente: NRG DSC Piacenza (Licenza 488799)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 25:16
Giro: 12

FATTO

In curva 8, nonostente non vi fosse precedente affiacamento, sbagliando i tempi di frenata, la vettura 230 urta lateralmente la vettura 869, cusando danno sportivo consistente nella perdita di più posizioni. Fatto attenuato dalla restituzione della posizione-

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 230 la penalità di 5 secondi da aggiungersi al tempo finale di gara.

PUNTI PATENTE DECURTATI

2

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e
hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:59 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.20

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 22:30
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.20

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 124 Diomede Vito (Licenza 528679)
A: Concorrente Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 124 Diomede Vito (Licenza 528679)
Concorrente: Romagnoli Esports ASD (Licenza 519471)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 06:00
Giro: 1

FATTO

A seguito di un'uscita dal tracciato l avettura 124 rientra in pista non prestando particoalre attenzione al traffico che sta sopraggiungendo.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. k) RDS - RIENTRO PERICOLOSO SUL TRACCIATO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 124 la penalità del richiamo (Warning).

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e
hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 22:30 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.21

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 23:02
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.21

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 15 Sirsi Samuele (Licenza 523143)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 15 Sirsi Samuele (Licenza 523143)
Concorrente: —
Sessione: RACE
Ora del Replay: 42:41
Giro: 23

FATTO

La vettura 15 e la vettura 56 vanno al contatto laterale, senza però che si registri danno sportivo. Nessuna decisione.

NORME VIOLATE

CONTATTO DI GARA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

Non luogo a procedere (NFA).

MOTIVAZIONE

I Commissari Sportivi ritengono non vi siano i presupposti per procedere ad alcuna decisione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 23:02 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.22

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 23:05
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.22

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 992 Amato Mario (Licenza 528747)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 992 Amato Mario (Licenza 528747)
Concorrente: —
Sessione: RACE
Ora del Replay: 44:37
Giro: 24

FATTO

La vetture 992, doppiata, in piena traiettoria, diminuisce drasticamente la velocità, causando contatto con la vettura 112 che sopraggiungeva per il soppiaggio.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. e) RDS - MANOVRA IRREGOLARE DEL SORPASSATO, ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 992 la penalità di 5 secondi da aggiungersi al tempo finale di gara.

PUNTI PATENTE DECURTATI

2

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 23:05 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.23

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 23:12
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.23

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 10 Paoletti Rocco (Licenza 529335)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 10 Paoletti Rocco (Licenza 529335)
Concorrente: —
Sessione: RACE
Ora del Replay: 45:37
Giro: 25

FATTO

In curva 7 la vettura 10 tampona la vettura 3 provocando perdita di controllo e danno sportivo consistente nella perdita di più posizioni.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 10 la penalità di 10 secondi da aggiungersi al tempo finale di gara.

PUNTI PATENTE DECURTATI

2

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 23:12 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.24

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 23:15
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.24

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 3 Calamari Jacopo (Licenza 530061)
A: Concorrente NRG DSC Piacenza (Licenza 488799)
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 3 Calamari Jacopo (Licenza 530061)
Concorrente: NRG DSC Piacenza (Licenza 488799)
Sessione: RACE
Ora del Replay: 47:12
Giro: 26

FATTO

La vettura 3, in soprasso, non regolamento a sufficienza frenata e velocità urtava lateralemente la vettura 4 guadagnando posizione. Il fatto è attenuata dall'immediata restituzione della posizione.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 3 la penalità del richiamo (Warning).

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 23:15 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.25

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 23:26
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.25

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 6 Buccolieri Samuele (Licenza 529883)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 6 Buccolieri Samuele (Licenza 529883)
Concorrente: —
Sessione: RACE
Ora del Replay: 06:04
Giro: 1

FATTO

Il reclamo si riferisce al fatto già deciso con documento 10. Il contatto è avvnuto a cusa di un rallentamento dovuto al un incidente più avanti. La manovra e i conseguenti contatti sono stati ritenuti inevitabili

NORME VIOLATE

GIA' DECISA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

Non luogo a procedere (NFA).

MOTIVAZIONE

I Commissari Sportivi ritengono non vi siano i presupposti per procedere ad alcuna decisione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 23:26 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.26

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 23:30
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.26

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 31 Pellegrino Biagio (Licenza 528403)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conduttore: 31 Pellegrino Biagio (Licenza 528403)
Concorrente: —
Sessione: RACE
Ora del Replay: 49:34
Giro: 27

FATTO

In curva 9, la vettura 31, nonostante non avesse sufficiente affiancamento in sorpasso, urta lateralmente la vettura 27, causando danno sportivo consistente nella perdita di più posizioni.

NORME VIOLATE

ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

È inflitta al conduttore della vettura n. 31 la penalità di 10 secondi da aggiungersi al tempo finale di gara.

PUNTI PATENTE DECURTATI

2

MOTIVAZIONE

Commissari Sportivi hanno ritenuto il conduttore responsabile della violazione di cui sopra e hanno ritenuto altresì appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.
Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore ESport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 23:30 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.27

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 23:31
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.27

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 121 Belvisi Ernesto (Licenza 521355)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore in merito alla richiesta di revisione, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

N° decisione in revisione: —
Ricorrente: 121 Belvisi Ernesto (Licenza 521355)
Concorrente: —

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)
La revisione della decisione n. 16 è respinta in quanto non sono stati forniti elementi che non sono stati precedente valutati dal collegio dei commissari.

DECISIONE

RESPINTA

MOTIVAZIONE

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 23:31 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.28

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 23:38
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.28

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 10 Paoletti Rocco (Licenza 529335)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore in merito alla richiesta di revisione, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

N° decisione in revisione: —
Ricorrente: 10 Paoletti Rocco (Licenza 529335)
Concorrente: —

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

RESPINTA

MOTIVAZIONE

La revisione della decisione n. 23 è respinta in quanto non sono stati forniti elementi che non sono stati precedente valutati dal collegio dei commissari. Si percisa che i rallentamenti citati in richeista sono stati valutati come indotti dalla battaglia preesistente tra la vettura 3 e quella che la precedeva, quindi coerenti con la dinamica di gara.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 23:38 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.29

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 23:43
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.29

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 210 Romano Leandro (Licenza 529248)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore in merito alla richiesta di revisione, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

N° decisione in revisione: —
Ricorrente: 210 Romano Leandro (Licenza 529248)
Concorrente: —

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

RESPINTA

MOTIVAZIONE

La revisione della decisione n. 14 è respinta in quanto non sono stati forniti elementi che non sono stati precedente valutati dal collegio dei commissari. Si è valutato che non vi era sufficiente affiancamento precedente al turning point della vettura che precedeva e pertanto non vi era diritto di traiettoria.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 23:43 del 08/10/2026.

COPPA ITALIA ACI ESPORT GT4 SPRINT 2026 ACC

DECISIONE N. 2.1.30

COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI ESPORT

Luogo: Zolder **Orario:** 23:52
Data: 08/10/2026 **Doc:** 2.1.30

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Conduttore 31 Pellegrino Biagio (Licenza 528403)
A: Concorrente —
p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore in merito alla richiesta di revisione, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conduttori, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

N° decisione in revisione: —
Ricorrente: 31 Pellegrino Biagio (Licenza 528403)
Concorrente: —

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi e relativi poteri)
Art. 215 bis e 216 bis RSN (Provvedimenti e sanzioni)
Artt. 227, 228 e 229 RSN (Disciplina delle decisioni)
Art. 17, 18 e 19 del Regolamento della serie (Ufficiali di gara, Reclami e penalità, Patente a punti.)

DECISIONE

RESPINTA

MOTIVAZIONE

La revisione della decisione n. 26 è respinta in quanto non sono stati forniti elementi che non sono stati precedente valutati dal collegio dei commissari. l'analisi, inoltre, dei punti di frenata di evidenzia un anticipo così marcato della frenata da parte delle vettura 124. L'estrema vicinanza tra le vetture imponeva anche per la 31 un anticipo della staccata o una poszione di sifficiente affiancamento per poter reclamare diritto di traiettoria.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I COMMISSARI SPORTIVI

Stefano Bruzzone	**Ivan Falcone**	**Cristiano Borio**
Cse ACI 476020	Cse ACI 516505	Cse ACI 497602

Decisione emessa alle ore 23:52 del 08/10/2026.

Coppa Italia GT4
ROUND 1 – ZOLDER

Giovedi 08 ottobre 2026

Documento 2.1 – ELENCO CONDUTTORI AMMESSI

SCUDERIA	NUM	PILOTA	VETTURA
NRG DSC Piacenza	3	Jacopo Calamari [NRG]	Mercedes AMG GT4
Romagnoli Esports ASD	4	Guglielmo Marino [RME]	Mercedes AMG GT4
DSC Lecce	6	Samuele Buccolieri [DSCL]	McLaren 570S GT4
Selezione Nazionale Piloti	7	Emanuele Sala [SNP]	Mercedes AMG GT4
STE Racing Team	10	Rocco Paoletti [STE]	Mercedes AMG GT4
DSR Racing	12	Francesco Malinconico [DSR]	Mercedes AMG GT4
Virtual Racing Team	15	Samuele Sirsi [VRT]	Mercedes AMG GT4
Selezione Nazionale Piloti	17	Christian Cuzzucoli [SNP]	Mercedes AMG GT4
Romagnoli Esports ASD	18	Micol Grazioli [RME]	Mercedes AMG GT4
DSC Vallelunga	19	Leonardo Frau [DSCV]	Mercedes AMG GT4
DSC Vallelunga	20	Federico Amadio [DSCV]	Porsche Cayman GT4
DSC Vallelunga	25	Flavio Marinelli [DSCV]	Mercedes AMG GT4
Romagnoli Esports ASD	30	Guido Boddi [RME]	Mercedes AMG GT4
DSR Racing	31	Biagio Pellegrino [DSR]	Mercedes AMG GT4
Romagnoli Esports ASD	47	Pier Paolo Maricosu [RME]	Mercedes AMG GT4
A.V. eSports Italy	56	Marco Morabito [AVE]	Mercedes AMG GT4
	62	Fausto Gandolfo	Mercedes AMG GT4
DC Racing	75	Giuseppe Urso [DCR]	Mercedes AMG GT4
Romagnoli Esports ASD	76	Federico Moser [RME]	Mercedes AMG GT4
DC Racing	85	Stefano Dendena [DCR]	Mercedes AMG GT4
Romagnoli Esports ASD	86	Simone Pazienti [RME]	Mercedes AMG GT4
DSC Lecce	112	Giacomo Ferramosca [DSCL]	McLaren 570S GT4
A.V. eSports Italy	121	Ernesto Belvisi [AVE]	Mercedes AMG GT4
Romagnoli Esports ASD	124	Vito Diomede [RME]	Mercedes AMG GT4
Red Fox Racing	144	Pietro Fara [RFR]	Mercedes AMG GT4
Red Fox Racing	195	Alessio Dionisio [RFR]	Mercedes AMG GT4
Red Fox Racing	210	Leandro Romano [RFR]	Mercedes AMG GT4
DSC Lecce	224	Lorenzo Mangione [DSCL]	McLaren 570S GT4
NRG DSC Piacenza	230	Luca Achilli [NRG]	Mercedes AMG GT4
DSR Racing	246	Gregorio La Sala [DSR]	Mercedes AMG GT4
Romagnoli Esports ASD	305	Alfonso Giordano [RME]	Mercedes AMG GT4
DSR Racing	701	Manuel Capone [DSR]	Mercedes AMG GT4
Red Fox Racing	869	Davide Pipitone [RFR]	McLaren 570S GT4
NRG DSC Piacenza	990	Antonio De Micco [NRG]	Mercedes AMG GT4
Red Fox Racing	992	Mario Amato [RFR]	Mercedes AMG GT4

Giovedi 08 ottobre 2026
Documento 2.2 - RISULTATI PROVVISORI DI GARA

Pos	No	Driver	Vehicle	Laps	Time/Retired	Penalty
1	12	Francesco Malinconico	Mercedes AMG GT4	31	50:34.0390	
2	75	Giuseppe Urso	Mercedes AMG GT4	31	+00:00.8570	
3	86	Simone Pazienti	Mercedes AMG GT4	31	+00:11.9650	
4	47	Pier Paolo Maricosu	Mercedes AMG GT4	31	+00:18.6180	
5	701	Manuel Capone	Mercedes AMG GT4	31	+00:24.3750	
6	4	Guglielmo Marino	Mercedes AMG GT4	31	+00:25.1190	
7	3	Jacopo Calamari	Mercedes AMG GT4	31	+00:28.0750	
8	30	Guido Boddi	Mercedes AMG GT4	31	+00:29.0740	
9	144	Pietro Fara	Mercedes AMG GT4	31	+00:30.9880	
10	121	Ernesto Belvisi	Mercedes AMG GT4	31	+00:36.2090	
11	224	Lorenzo Mangione	McLaren 570S GT4	31	+00:36.5240	
12	85	Stefano Dendena	Mercedes AMG GT4	31	+00:39.0370	
13	10	Rocco Paoletti	Mercedes AMG GT4	31	+00:39.7090	+20
14	210	Leandro Romano	Mercedes AMG GT4	31	+00:40.0720	
15	17	Christian Cuzzucoli	Mercedes AMG GT4	31	+00:42.9560	
16	990	Antonio De Micco	Mercedes AMG GT4	31	+00:43.8410	
17	195	Alessio Dionisio	Mercedes AMG GT4	31	+00:47.4110	
18	112	Giacomo Ferramosca	McLaren 570S GT4	31	+00:49.7050	
19	76	Federico Moser	Mercedes AMG GT4	31	+00:53.0880	
20	124	Vito Diomede	Mercedes AMG GT4	31	+00:55.1740	
21	18	Micol Grazioli	Mercedes AMG GT4	31	+01:01.0490	
22	25	Flavio Marinelli	Mercedes AMG GT4	31	+01:01.1570	
23	31	Biagio Pellegrino	Mercedes AMG GT4	31	+01:02.7350	+10
24	7	Emanuele Sala	Mercedes AMG GT4	31	+01:02.8960	
25	230	Luca Achilli	Mercedes AMG GT4	31	+01:11.6310	+5
26	15	Samuele Sirsi	Mercedes AMG GT4	31	+01:30.5080	
27	869	Davide Pipitone	McLaren 570S GT4	31	+01:36.8150	
28	56	Marco Morabito	Mercedes AMG GT4	30	+1 lap	
29	992	Mario Amato	Mercedes AMG GT4	30	+1 lap	+5

30	62	Fausto Gandolfo	Mercedes AMG GT4	30	+1 lap
31	305	Alfonso Giordano	Mercedes AMG GT4	30	+1 lap
32	19	Leonardo Frau	Mercedes AMG GT4	30	+1 lap
33	6	Samuele Buccolieri	McLaren 570S GT4	29	+2 laps
34	20	Federico Amadio	Porsche 718 Cayman	18	+13 laps

Coppa Italia GT4
ROUND 1 – ZOLDER

Giovedi 08 ottobre 2026
Documento 2.3 - RISULTATI DEFINITIVI DI GARA

Pos	No	Driver	Vehicle	Laps	Time/Retired	Penalty
1	12	Francesco Malinconico	Mercedes AMG GT4	31	50:34.0390	
2	75	Giuseppe Urso	Mercedes AMG GT4	31	+00:00.8570	
3	86	Simone Pazienti	Mercedes AMG GT4	31	+00:11.9650	
4	47	Pier Paolo Maricosu	Mercedes AMG GT4	31	+00:18.6180	
5	701	Manuel Capone	Mercedes AMG GT4	31	+00:24.3750	
6	4	Guglielmo Marino	Mercedes AMG GT4	31	+00:25.1190	
7	3	Jacopo Calamari	Mercedes AMG GT4	31	+00:28.0750	
8	30	Guido Boddi	Mercedes AMG GT4	31	+00:29.0740	
9	144	Pietro Fara	Mercedes AMG GT4	31	+00:30.9880	
10	121	Ernesto Belvisi	Mercedes AMG GT4	31	+00:36.2090	
11	224	Lorenzo Mangione	McLaren 570S GT4	31	+00:36.5240	
12	85	Stefano Dendena	Mercedes AMG GT4	31	+00:39.0370	
13	10	Rocco Paoletti	Mercedes AMG GT4	31	+00:39.7090	+20
14	210	Leandro Romano	Mercedes AMG GT4	31	+00:40.0720	
15	17	Christian Cuzzucoli	Mercedes AMG GT4	31	+00:42.9560	
16	990	Antonio De Micco	Mercedes AMG GT4	31	+00:43.8410	
17	195	Alessio Dionisio	Mercedes AMG GT4	31	+00:47.4110	
18	112	Giacomo Ferramosca	McLaren 570S GT4	31	+00:49.7050	
19	76	Federico Moser	Mercedes AMG GT4	31	+00:53.0880	
20	124	Vito Diomede	Mercedes AMG GT4	31	+00:55.1740	
21	18	Micol Grazioli	Mercedes AMG GT4	31	+01:01.0490	
22	25	Flavio Marinelli	Mercedes AMG GT4	31	+01:01.1570	
23	31	Biagio Pellegrino	Mercedes AMG GT4	31	+01:02.7350	+10

24	**7**	**Emanuele Sala**	**Mercedes AMG GT4**	**31**	**+01:02.8960**	
25	**230**	**Luca Achilli**	**Mercedes AMG GT4**	**31**	**+01:11.6310**	**+5**
26	**15**	**Samuele Sirsi**	**Mercedes AMG GT4**	**31**	**+01:30.5080**	
27	**869**	**Davide Pipitone**	**McLaren 570S GT4**	**31**	**+01:36.8150**	
28	**56**	**Marco Morabito**	**Mercedes AMG GT4**	**30**	**+1 lap**	
29	**992**	**Mario Amato**	**Mercedes AMG GT4**	**30**	**+1 lap**	**+5**
30	**62**	**Fausto Gandolfo**	**Mercedes AMG GT4**	**30**	**+1 lap**	
31	**305**	**Alfonso Giordano**	**Mercedes AMG GT4**	**30**	**+1 lap**	
32	**19**	**Leonardo Frau**	**Mercedes AMG GT4**	**30**	**+1 lap**	
33	**6**	**Samuele Buccolieri**	**McLaren 570S GT4**	**29**	**+2 laps**	
34	**20**	**Federico Amadio**	**Porsche 718 Cayman**	**18**	**+13 laps**	